



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERRALBA

Via Roma n. 43 - 09098 TERRALBA (OR) - C.F. 80005410958 - Tel. 0783/81486 - Fax 0783/83742
www.istitutocomprensivoterralba.it - oric829008@istruzione.it - oric829008@pec.istruzione.it

Terralba, 23/09/2020

Circolare n. 012

Docenti
Personale A.T.A.

Scuola Secondaria di 1°

Oggetto: vigilanza alunni e autorizzazione uscita autonoma degli alunni minori.

Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni generali in materia di vigilanza e in particolare ***si invitano tutti i docenti, in collaborazione con i coordinatori di classe ed i responsabili di plesso a verificare e/o raccogliere per ogni classe in apposita cartella le dichiarazioni di autorizzazione uscita autonoma degli alunni minori.***

L'istituzione scolastica ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno ad essa affidato per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso e ad altri sia all'interno dell'edificio che le pertinenze scolastiche (per esempio il cortile).

Il personale della scuola che è chiamato a svolgere in via primaria gli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni affidati all'istituzione scolastica è il personale docente che risponde del dovere di vigilanza fino al momento del riaffidamento dell'alunno minore alla famiglia.

Le responsabilità di sorveglianza e vigilanza degli alunni sono previste anche nei confronti del personale ausiliario che è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni.

Si ricordano pertanto le seguenti indicazioni di valore permanente già comunicate in passato.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni (per le uscite in bagno evidentemente il docente non può lasciare la classe ma deve mandare gli alunni in bagno uno alla volta e monitorare i tempi di assenza dall'aula avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici).

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno la scuola provvederà a contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro.

Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 25 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli possono delegare in forma scritta persone maggiorenni. Nella scuola secondaria di primo grado, in accordo con i genitori e tenendo presente l'età e il grado di maturità degli alunni, è prevista l'uscita autonoma dell'alunno.

In situazione di assoluta emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e l'eventuale corrispondenza con un documento di riconoscimento.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. È necessario controllare il numero delle uscite giornaliere degli alunni, in particolare nella scuola secondaria di primo grado, eventualmente utilizzando una scheda o un registrino.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile al fine di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Relativamente ai viaggi di istruzione e uscite didattiche si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento.

Collaboratori scolastici

Il CCNL del comparto scuola prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA e individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che il Collaboratore Scolastico "... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ... è addetto ai servizi di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti, ...".

In ogni caso nelle varie sedi dell'istituto i Referenti di Plesso, con il supporto dei colleghi docenti e del personale A.T.A., potranno valutare in modo adeguato l'applicazione e l'integrazione di regolamenti e consuetudini nel rispetto della normativa, sempre al fine di una corretta ed ordinata funzionalità del servizio scolastico e delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Autorizzazione uscita autonoma degli alunni minori.

L'art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, il potere di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dei minori dai locali della scuola al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

L'autorizzazione all'uscita autonoma viene concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto l'età del minore, il suo grado di autonomia e di maturità psicofisica, lo specifico contesto ambientale con i relative fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Le richieste di autorizzazione presentate dai genitori degli alunni hanno l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Nel caso siano presentate autorizzazioni che appaiano in contrasto evidente con la tutela dell'incolumità del minore la scuola segnalerà il pericolo potenziale alle autorità competenti.

Inoltre, il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere preveduta nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

L'apposito modulo di autorizzazione (allegato anche alla presente circolare), è stato messo a disposizione dei genitori tramite registro elettronico ma all'occorrenza si può fornire il cartaceo tramite il responsabile di plesso.

Infine con la presente si dispone che:

- I docenti (in particolare quelli delle classi prime) devono verificare, che tutti i propri alunni abbiano le autorizzazioni per l'uscita autonoma presentate dai genitori e, in particolare il docente dell'ultima ora, deve riaffidare il minore alla famiglia qualora non sia stata presentata l'autorizzazione di uscita autonoma.
- I collaboratori scolastici durante l'uscita sovrintendono alla vigilanza degli alunni controllando che il cortile venga sgomberato in modo ordinato nell'arco di pochi minuti, verificano che non vi siano estranei presenti all'interno e chiudono il cancello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Francesco A. M. Corona)

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"